



Comune di San Benigno Canavese

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio c.le

numero 43 del 20/07/2023

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto e scopo del regolamento

Art.2 - Ambito di applicazione

Art.3 - Incarichi della vigilanza

Art.4- Operazioni di Polizia Giudiziaria

PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art.5- Caccia e pesca

Art.6- Passaggio su fondi altrui

Art.7- Raccolta frutti su beni dei privati

Art.8- Protezione della flora spontanea

Art.9- Prodotti del sottobosco e fauna minore

PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art.10- Comunioni generali di pascoli

Art.11- Pascolo di greggi ed armenti

Art.12- Obbligo di chiusura dei pascoli

Art.13- Custodia degli animali al pascolo

Art.14- Pascolo abusivo

Art. 15- Pascolo notturno

Art.16- Spostamento di greggi e mandrie

Art.17- Tutela degli animali e malattie del bestiame

Art.18- Allevamenti apistici

Art.19- Prevenzione di malattie delle api

Art.20- Custodia degli animali

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI

- Art.21- Piantamento – tagli di alberi e siepi
- Art.22- Piantumazioni – caduta per calamità o cause naturali
- Art.23- Lotta alle malattie delle piante

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

- Art.24- Limitazioni alle colture
- Art.25- Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe
- Art.26- Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

TUTELA DEL TERRITORIO

- Art.27- Manutenzione rete di scolo e di irrigazione
- Art.28- Impaludamento dei terreni
- Art.29- Salvaguardia strade e viabilità
- Art.30- Obblighi dei frontisti di strade
- Art.31- Aratura terreni adiacenti a strade
- Art.32.- Conservazione delle strade pubbliche
- Art.33- Attività di fuoristrada
- Art.34- Prevenzione e spegnimento degli incendi
- Art.35- Scarico detriti

PROFILASSI IGIENICO SANITARIA

- Art.36- Case rurali e pertinenze
- Art.37- Concimaie e letamai
- Art.38- Trasporto letame, liquami ed altri detriti
- Art.39- Spandimento liquami
- Art.40- Insilati

DISPOSIZIONI FINALI

Art.41- Sanzioni

Art.42- Ricorsi

Art.43- Ordinanza ingiunzione

Art.44- Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio

Art.45- Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATI

Tabella sanzioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale il corretto esercizio delle pratiche agro – silvo – pastorali, concorrendo all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione della natura, alla difesa e protezione ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1- Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere osservate in correlazione a quanto disposto dalle Leggi e Regolamenti Statali Regionali e della Città Metropolitana in vigore. Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicheranno gli usi e consuetudini locali.
- 2- Dovranno inoltre essere osservati gli ordini e le disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità comunale o dagli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 3 – Incaricati della vigilanza

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco tramite l'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, dagli altri agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del codice di Procedura Penale, dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla l.r.32/82 art. 37 e s.m.i.

Art. 4 – Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti e Funzionari osservano le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 5 – Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca su fondi altrui è regolato dall'art. 842 c.c., e dall'art. 15 della L.11/02/92, n° 157 e dalla L.R. 04/09/96, n°70 e s.m.i.

Art. 6 –Passaggio su fondi altrui

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui e/o Comunali, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art.637 C.p. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, compresa la proprietà comunale, per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario, devono praticarlo usando la massima cura affinché i fondi stessi e i fossi limitrofi non subiscano danneggiamenti.
2. Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni all'altrui proprietà. Il bestiame non potrà passare sui fondi altrui incustodito.
3. Il diritto di passaggio non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquisita o il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà,

cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, ne ingombrare o chiudere il passaggio né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni.

4. Sui fondi, privati o comunali, ancora coltivati o addirittura in presenza del raccolto, è vietato il transito con bestiame di qualsiasi specie.
5. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla Pubblica Amministrazione per l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono sanzionate in base a quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Art. 7 – Raccolta frutti sui beni dei privati

- 1- Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare o rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 2 – Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.
- 3 – I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie. A norma del Codice Civile art.896 il confinante può raccogliere i frutti, tagliare i rami o le radici che si protendono sul terreno di sua proprietà.
- 4 – Chi è sorpreso, in campagna con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli Agenti di Polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria, nei modi e tempi previsti.

Art. 8 – Protezione della flora spontanea

Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al capo I°, Tit. III°, della Legge Regionale 02/11/1982 n° 32 e s.m.i., nonché le sanzioni relative.

Art. 9 – Prodotti del sottobosco e fauna minore

La raccolta dei prodotti del sottobosco e di esemplari della fauna minore è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 02/11/82, n° 32 e s.m.i., nonché le sanzioni relative.

PASCOLO ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 10 – Comunioni generali di pascoli

Si dà atto che nel territorio comunale di San Benigno C.se non esistono comunioni generali di pascoli su beni privati.

Art. 11 – Pascolo di greggi e armenti

1. **Il pascolo di bestiame di qualunque specie, sul territorio comunale, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno, tranne nelle fattispecie di cui al comma successivo.**
2. Il consenso al pascolo sarà autorizzato mediante la redazione di un documento, in cui il proprietario del fondo e il pastore si impegnano a rispettare quanto segue:
 - Elencare tutti i fogli e relativi numeri di mappa in cui il pastore sarà autorizzato a transitare e/o sostare per il pascolo
 - Il proprietario del fondo e il pastore si impegneranno a costituire un fondo di garanzia dell'importo di 2000 € (duemila euro) ciascuno.
 - Tale fondo cauzionale sarà versato nelle casse comunali con le modalità comunicate ai richiedenti dagli uffici preposti.
 - Al termine del transito e/o permanenza del bestiame sui terreni in autorizzazione, previa verifica delle condizioni dei terreni di cui sopra, l'importo di tale fondo di garanzia sarà restituito decurtato dell'eventuale importo delle spese sostenute per il ripristino delle condizioni iniziali di terreni, strade, fossi e ogni bene interessato al transito/pascolo del bestiame.
1. E' vietato inoltre condurre Ovini, Caprini, Bovini ed altro, nel centro urbano se non in possesso di regolare permesso di transumanza rilasciato dall'Autorità competente. Tale richiesta deve essere presentata al Comune di San Benigno Canavese entro 4 giorni antecedenti il passaggio.
2. A meno che il proprietario e/o il conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli Agenti.
3. E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.
4. Anche l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.
5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde e sugli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rii, dei pubblici canali e dei fossi principali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art.96.
6. Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti da altri luoghi esterni al territorio comunale, sono tenuti a darne immediata comunicazione dell'arrivo al Sindaco. Il conduttore delle mandrie e delle greggi deve essere in possesso di idonea certificazione veterinaria comprovante la sanità del bestiame rilasciata dall'Autorità competente. Il Sindaco può in ogni caso richiedere un accertamento veterinario sullo stato di salute del bestiame il cui costo sarà a totale carico del proprietario del bestiame.
7. I pastori, i caprai, i margari e i conduttori di greggi o mandrie in generale, 48 ore prima del loro arrivo in Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, il fondo presso cui fisseranno la loro dimora, i terreni che prenderanno in godimento per il pascolo ed gli estremi anagrafici del personale che hanno alle loro dipendenze, preposto alla vigilanza del bestiame stesso. La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata AR, telegramma o PEC. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio Comunale.
8. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno

all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

9. I pastori, i caprai ed i margari transumanti debbono osservare le disposizioni impartite con Ordinanza Sindacale n° 34/2004. Inoltre sono tenuti ad osservare le disposizioni igienico – veterinarie atte a tutelare il benessere degli animali, nonché le norme igienico-sanitarie per il benessere proprio e del personale alle loro dipendenze.
10. Salvo quanto disposto dall'Ordinanza sopra citata le altre violazioni alle predette disposizioni verranno sanzionate a norma dell'art 7 D.L.gs 267/2000 e s.m.i. .

Art. 12 – Obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte mediante muro o fitta siepe oppure con reti di contenimento e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da tutelare eventuali fuoriuscite degli animali.

Art. 13 – Custodia degli animali al pascolo

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente (un addetto ogni venti animali grandi ed uno ogni cinquanta animali piccoli) in modo tale da poter impedire eventuali sbandamenti di greggi o mandrie che possano arrecare danno ai fondi limitrofi con molestie e danni a persone e cose. Il fondo di pascolo deve essere recintato con filo dissuasore collegato a batteria
2. Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare, spaventare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta inadeguata si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'Autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 14 – Pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.
2. E' vietato il pascolo vagante bovino, equino e ovicaprino su tutto il territorio comunale. Il divieto è esteso anche all'attraversamento del territorio comunale di bovini, equini e ovicaprini se non con appositi mezzi di trasporto, l'eventuale attraversamento del territorio comunale potrà avvenire, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto soltanto con apposita autorizzazione sindacale ed esclusivamente per animali in possesso di certificazioni sanitarie, prescritte dalla normativa vigente, nel rispetto da parte dei proprietari di greggi o di mandrie dei terreni privati dell'igiene del territorio e di ogni altra disposizione prescritta. Oltre al sanzionamento stabilito dal presente articolo, qualora venissero trovati all'interno di greggi o mandrie capi sprovvisti di certificazione veterinaria, apposito dispositivo identificativo (microcip o auricolari) o eventualmente risultanti positivi a malattie infettive, i proprietari verranno denunciati a i sensi dell'Art. 500 C.P. per diffusione di malattia infettiva. Inoltre il proprietario del fondo potrà procedere a querela di parte per il riconoscimento del danno subito.

Art. 15 – Pascolo notturno

Il pascolo nelle ore notturne (un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba) è permesso soltanto nei fondi interamente recintati con recinti fissi o recintato con

filo dissuasore collegato a batteria, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 16 – Spostamenti di greggi e mandrie

1. Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno due giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale, indicando il recapito per eventuali comunicazioni allegando alla domanda il percorso e le certificazioni sanitarie veterinarie del bestiame in applicazione dell'Ordinanza 34/2004.
2. Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24/ore.
3. Negli spostamenti, le mandrie e le greggi, quando le dimensioni della strada lo permettono, non devono comunque occupare più di un terzo dell'intera carreggiata, garantendo il passaggio di persone ed automezzi ed inoltre devono essere opportunamente segnalate all'inizio ed alla fine dal personale di custodia. Detto personale, in orario notturno, dovrà essere munito di apposito fanale proiettante luce intermittente, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice Penale.
4. Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, dei mezzi adibiti al loro trasporto tranne che in occasione di manifestazioni autorizzate.
5. Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario o di ordine e sicurezza pubblici.
6. Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate tutte le disposizioni impartite dal Codice della strada.

Art. 17 – Tutela degli animali e malattie del bestiame

1. E' vietato ai sensi della legge Regionale 34/93 e s.m.i., salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del C.P., maltrattare o incrudelire verso gli animali con atti costrizioni e fatiche eccessive.
2. Gli animali trasportati con veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, dal D.Lgs 5312/92 e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è altresì vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. E' fatto divieto di seppellire animali da reddito o da allevamento morti per qualunque causa.
5. E' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati quando sia escluso ogni pericolo di diffusione di malattia infettiva trasmissibile all'uomo o agli animali.
6. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo. I veterinari, i proprietari o i detentori a qualunque titolo, di animali da reddito o da allevamento, debbono denunciare immediatamente all'autorità sanitaria la morte improvvisa di animali.
7. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente lo spostamento e la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

8. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 18 – Allevamenti apistici

1. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:
 - (a) a non meno di metri 10 da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
 - (b) a non meno di metri 5 dai confini dell'altrui proprietà
 - (c) a non meno di metri 15 da abitazioni, stalle od altri insediamenti, anche industriali.
2. I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul territorio Comunale dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero di alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale).
3. Per la sciamatura delle api si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure per assicurare l'eventuale risarcimento del danno. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo.

Art. 19 – Prevenzione delle malattie delle api

1. Dal momento in cui si ha sospetto o certezza di malattia delle api, è proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.
2. E' proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari all'incuria.
3. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.
4. E' in ogni modo vietato l'uso di insetticidi e fitofarmaci nelle immediate vicinanze di un apiario. Sia a livello professionale che hobbistico.

Art. 20 – Custodia degli animali

1. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.
2. Nei fondi agricoli e negli orti urbani non è consentito tenere animali incustoditi

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 21 – Piantamento – taglio di alberi e siepi

1. Per il piantamento degli alberi, delle siepi e delle viti, sul confine di ogni proprietà e per il taglio dei rami, delle radici che si protendano dal fondo del vicino, si dovranno osservare le disposizioni impartite dagli artt. 892 e 896 del Codice Civile. Per agevolare le manutenzioni meccaniche dei fossi irrigui principali e delle strade agricole, si devono osservare per le piantumazioni di alto fusto e di piante da ceduo le seguenti distanze:
 - Dalla riva adiacente a canali, bealere, rogge, rii e fossi mt.5

- Dal ciglio adiacente strade comunali e vicinali mt.5 – in questo caso, se la strada è costeggiata da un fosso, i 5 mt. verranno calcolati dal ciglio esterno del fosso.
2. Per il piantamento di alberi ad alto fusto siti sul confine di fondi coltivati a colture cerealicole foraggere, anche se divise dagli argini dei fossi di irrigazione, si dovrà osservare la distanza minima di mt. 10 e dovranno essere abbattuti gli alberi che abbiano raggiunto i 110 cm di circonferenza a 1.3 m di altezza, e comunque non oltre i 12 anni dal loro piantamento, per una fascia di rispetto di mt. 15 dal confine
 3. Per il piantamento di alberi da ceduo siti al confine di fondi coltivati a colture cerealicole foraggere si dovrà osservare la distanza di mt. 3 dal confine; quanto sopra è applicabile anche per vivai di pioppi o altri alberi di alto fusto fino a 2 o 3 anni, fatto salvo il divieto di piantamento ad una distanza superiore se il confine è costituito da un fosso, rio, canale o strada Comunale/vicinale.
 4. Per il piantamento di alberi ad alto fusto confinanti con fondi boschivi si dovranno rispettare le distanze di mt.3; mentre gli alberi da ceduo dovranno rispettare la distanza di mt. 1,50, salvo accordi scritti fra i confinanti.
 5. Per le piante da ceduo che non siano state tagliate da più di dieci anni e che comunque abbiano superato anche solo su alcuni fusti, la circonferenza di 30 cm ad una altezza di 1.3 m, dovranno mantenersi le distanze e gli obblighi per le piante di alto fusto.
 6. Per le piantagioni di alto fusto che insistono sulla fascia di rispetto di fossi, bealere, rii, strade Comunali o vicinali, valgono i seguenti termini di adeguamento:
 - Abbattimento immediato per coloro che non hanno rispettato le distanze imposte nei commi precedenti.
 - Abbattimento al raggiungimento dei 110 cm. di circonferenza a 1.3 m da terra, o comunque non oltre il decimo anno dal piantamento, degli alberi che insistono sulla fascia di 5mt., salvo quelle non conformi al dettato del codice Civile e che siano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di pericolo o di ingombro alle operazioni meccaniche di manutenzione dei canali o delle strade.
 7. Per le piantagioni da ceduo che insistono sulla fascia di rispetto di fossi, bealere, rii, strade comunali o vicinali, valgono i seguenti termini di adeguamento:
 - abbattimento immediato per gli alberi per i quali non sono state rispettate le norme di cui ai commi precedenti;
 - abbattimento al raggiungimento di 30 cm. Di circonferenza a 1.3 m da terra, e comunque non oltre il decimo anno dal piantamento, degli alberi che insistono sulla fascia dei mt. 5, salvo quelle che non risultino conformi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e siano di pericolo o di ingombro alle operazioni meccaniche di manutenzione dei canali e delle strade
 8. Per gli alberi spontanei si dovranno rispettare le stesse distanze stabilite per gli alberi piantumati.
 9. Qualora non vengano rispettate le distanze stabilite nei commi precedenti da fossi, balere, rii strade Comunali o vicinali, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, addebitando al proprietario degli alberi le spese sostenute per il loro abbattimento oltre che a sanzionarlo. Lo stesso provvedimento verrà adottato nei riguardi dei proprietari che non manterranno libera l'area di rispetto da quanto sopra citato. Qualora l'Amministrazione comunale, per qualsivoglia motivo, non abbia la possibilità di procedere all'abbattimento degli alberi ed estirpare le siepi site nell'area

di rispetto, ciò per causa del proprietario, potrà a sua insindacabile discrezione provvedere a far compiere lo spurgo dei fossi manualmente da imprese addette o con proprio personale, addebitandone le spese al proprietario oltre che a sanzionarlo. Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi, dovranno loro stessi provvedere alla manutenzione del fosso in modo costante ed idoneo.

10. Chi intendesse procedere al taglio di boschi, sia cedui che di coltura e prevede la percorrenza di strade comunali o vicinali, deve segnalare al Comune l'inizio e la fine dei lavori, affinché il medesimo possa esercitare la sorveglianza sullo stato delle strade e infrastrutture usate per dette operazioni. Eventuali danni arrecati a strade, ponti, fossi, canali, ecc. saranno addebitate a che li avrà prodotti.
11. Nel caso in cui gli alberi, pur essendo alla distanza regolare (mt. 5), dovessero cadere ostruendo od intralciando il regolare deflusso dell'acqua, entro 15 giorni, gli stessi dovranno essere rimossi a cura dei proprietari e/o conduttori dei fondi su cui sono piantati. Anche nel caso in cui gli alberi vengano abbattuti volontariamente, eventuali ostruzioni dei corsi d'acqua o strade dovranno essere rimossi a cura del proprietario o conduttore del fondo su cui insistono gli alberi. Anche in questo caso l'Amministrazione Comunale, in presenza di urgenza o inadempienza, procederà, con personale proprio, alla rimozione addebitandone i relativi costi, in applicazione del R.D.25/04/1904 n.523 (artt. 95 e 96).

Art. 22 – Piantumazioni – caduta per calamità o cause naturali

Qualora, in caso di calamità o cause naturali, eventuali alberi caduti vengano ad intralciare il normale deflusso delle acque dei corsi irrigui, o ad intralciare l'area di rispetto di fossi e/o canali irrigatori, strade comunali o vicinali e proprietà contigue, il proprietario degli alberi dovrà provvedere entro gg. 15 alla loro rimozione e allo sgombero delle aree, in ogni caso prima del periodo stabilito per le operazioni di manutenzione meccanica della rete irrigua che normalmente viene preannunciato con Ordinanza pubblica da parte dell'Amministrazione comunale. Il termine di gg.15 potrà essere ridotto, a discrezione dell'Amministrazione comunale che, nell'ambito delle sue competenze, considerati i singoli casi, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 23 – Lotta alle malattie delle piante

- 1 – Nel caso di comparsa di insetti nocivi o di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l'Autorità comunale impartirà opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla Legge 18.06.1931 e s.m.i.
- 2 – Salvo le disposizioni contenute in tale Legge e nel relativo regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.
- 3 – Verificandosi casi di malattia delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

- 4 – Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.
- 5 – E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze velenose, comunque consentite dalle Leggi in vigore, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo e agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di efficacia di esse, appositi cartelli recanti ben visibile la scritta: **“terreno sottoposto a trattamenti pericolosi”**.
- 6 – Uso di fitofarmaci – Sulla base delle disposizioni vigenti (D.P.R. 22/88 C.M. 55/84) tutti coloro che dovranno utilizzare sostanze definite fitofarmaci (antiparassitari, diserbanti, ecc.) dovranno attuare tutte le precauzioni al fine di minimizzare possibili danni alla salute umana e alle colture altrui, quali:

- a)– In caso di diserbi o irrorazioni di grandi superfici private pubbliche o aperte al pubblico, dare comunicazione al Sindaco con almeno 48 ore di anticipo apponendo cartelli sui terreni da trattare indicanti il trattamento da eseguirsi;
- b) - Evitare in assoluto lo spargimento delle sostanze in giornate ventose (vento > 2 m/s);
- c) – Segnalare con contrassegni il divieto di accesso nelle aree irrorate e eventualmente delimitare i confini in caso di contiguità con abitazioni civili;
- d) - Mantenere una distanza dai confini almeno di tre metri per evitare fenomeni di deriva, in particolare se i confinanti sono case di civile abitazione o colture di differente tipo da quella irrorata;
- e) - Durante l'uso di fitofarmaci osservare scrupolosamente le indicazioni previste e le modalità d'uso dei prodotti;
- f) - Trattenere presso l'azienda un registro con l'annotazione dei trattamenti antiparassitari effettuati;
- g) - Conservare etichetta e foglio illustrativo dei prodotti utilizzati per tutto il tempo prevedibile per eventuali fenomeni di intossicazione o reclami di terzi;
- h)– Utilizzare tutte le misure protettive durante l'erogazione delle sostanze ed eventuali accorgimenti anche in seguito, nelle fasi di potatura o raccolta delle erbe sotto le colture erbacee;
- i)– Verificare la perfetta efficienza dei mezzi di irrorazione utilizzati.

- 7 – Per i trattamenti con mezzi aerei - Essere in possesso dell'Autorizzazione regionale;
- a..1..a) – comunicare al Sindaco competente per il territorio, con anticipo di 48 ore, caratteristiche, descrizione, estensione del terreno da trattare (almeno 7-8 ha se irrorati con elicottero, almeno 20 ha se irrorati con aereo, tipo di sostanza utilizzata, mezzo utilizzato);
 - a..1..b) – Dare preavviso alla popolazione almeno 48 ore prima del trattamento, indicando anche l'intervallo minimo di agibilità del terreno dopo l'irrorazione;
 - a..1..c) – Evitare l'uso di nebbie costituite almeno per il 95% da gocce < 100, ed ultrabasso volume;

8 – Trattamenti domestici – Orti privati

- I prodotti devono essere maneggiati da persone in possesso di regolare patentino per l'acquisto uso e detenzione dei prodotti fitosanitari; in alternativa, devono essere utilizzati esclusivamente prodotti di III e IV classe;
- Evitare trattamenti di qualsiasi tipo in giornate ventose (vento > 2 m/s)

- mantenere una distanza minima di almeno m 1,00 dai confini altrui onde evitare fenomeni di deriva;
- avvisare i vicini confinanti dell'uso di sostanze fitofarmaceutiche comunque, devono essere rispettate le indicazioni previste dalla C.M. 55/84 e dal D.P.R. 223/88 anche non espressamente citate.

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 24 – Limitazioni alle colture

- 1 – Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per specifiche coltivazioni.
- 2 – Qualora si renda necessario tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio di attività o colture medesime ovvero ordinarne (in caso di inadempimento) la cessazione.
- 3 – Per la coltivazione del riso sono da osservarsi le norme stabilite dal Regolamento Provinciale approvato con D.P.G.R. n° 62 del 01/10/1998 in attuazione degli Art. 240 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie.
- 4 - E' proibito innaffiare le colture con colaticci, acque luride, inquinate o da pozzi neri.

Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

- 1 – Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed ai fini della prevenzione degli incendi, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno due volte l'anno mediante discatura o fresatura. Nel caso si accerti che l'inosservanza della suddetta disposizione causi possibilità di pericolo o danno, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida al proprietario del fondo e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni previste.
- 2 – Al fine di evitare la propagazione delle larve della piramide, gli steli, gli stocchi i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi per avverso andamento stagionale.
- 2.1 - Nel caso di coltivazioni, erbacee o arboree, non autoctone o non presenti sul territorio comunale da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di monitorare eventuali nuove patologie, la presenza di infestanti o la dannosità provocata da eventuali insorgenze fitopatologiche nei confronti delle coltivazioni tradizionali, il conduttore intenzionato alla coltivazione delle suddette dovrà denunciarne la piantumazione o la semina, quantificando l'estensione e l'ubicazione del terreno scelto. Nel caso dell'insorgere di eventuali patologie avvisare tempestivamente il sindaco

Art. 26 – Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

- 1 – L’irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari o fitofarmaci potrà essere effettuata unicamente rispettando scrupolosamente l’Ordinanza sindacale n° 14/05 del 26/04/2005 e le condizioni stabilite dal patentino per l’uso di dette sostanze.
- 2 – Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.
- 3 – Nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l’operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.

TUTELA DEL TERRITORIO E IRRIGAZIONE

Art. 27 – Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

- 1 - Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l’efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dell’irrigazione nonché dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l’ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell’alveo, nell’eventualità che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
- 2 - I frontisti di fossi e canali utilizzati per l’irrigazione, anche se non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti (a) e (d) del comma che precede; quant’altro riguarda la manutenzione di acque irrigue si ritiene normato dal “Regolamento Comunale per l’uso delle acque irrigue “approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°2 del 09/02/2005”. I canali stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso di minor pendio.
- 3 - Qualora l’incuria o eventuali modifiche di sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l’ampiezza e la profondità necessaria al libero flusso delle acque; nel caso l’acqua confluita

fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, è fatto divieto di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

- 4 – Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irriguo, dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'Ufficio comunale competente.
- 5 – In caso di trascuratezza o inadempienza persistente dei proprietari o conduttori a quanto disposto dal presente Regolamento, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida ed assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi ferme restando le sanzioni accertate. Si precisa che nella primavera di ogni anno il Comune provvede allo spurgo di fossi irrigui e scaricatori, con mezzi propri o delegando consorzi irrigui costituiti o facenti funzione. I lavori verranno eseguiti con appositi mezzi meccanici, cui dovrà essere dato libero accesso lungo tutti i corsi d'acqua suddetti. I materiali di spurgo saranno depositati sul ciglio dei fossi stessi che sarà giudicato atto all'operazione.
- 6 - La disciplina dell'uso di acque di irrigazione sull'intero territorio comunale a norma dell'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, in materia di potestà regolamentari che consente agli Enti Locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, con ampia libertà di scelta, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, richiamato a tal fine anche l'Art. 7 del D.Lgs. 267/2000, finchè non saranno emanati i Decreti di riconoscimento delle derivazioni del Torrente orco, le acque della Balera Abbaziale e degli altri canali, aventi scorrimento nel territorio comunale continueranno ad essere disciplinati in conformità del D.M. n. 8140 del 12/12/39 (Comune di san Benigno C.se), del D.M. 9504 del 04/01/39 (Comune di Feletto) e del D.M. n. 6776 del 24/11/38 (Comune di Bosconero) per effetto di tali Decreti il turno di irrigazione nel Comune di San Benigno C.se, inizia alle ore 17.00 del mercoledì e termina alle ore 06.00 del lunedì.
Qualora i Comuni posti a monte nei loro turni di irrigazione non utilizzino completamente la capacità irrigua a loro destinata e perciò si verificasse la presenza di acqua irrigua nella Bealera Abbaziale, questa potrà essere utilizzata dagli utenti come proseguimento del turno di irrigazione appena terminato. Il diritto di irrigazione è riservato a tutti i proprietari o conduttori di terreni irrigabili o parzialmente irrigabili mediante la Bealera Abbaziale, sue derivazioni e / o altri canali adacquatori e colatori se in regola con i pagamenti dei diritti irrigazione di cui al successivo punto 18.
- 7 - Le persone che si occupano del servizio e del controllo della disciplina delle acque di irrigazione si distinguono in:
 - a) Sorveglianti fissi, il cui rapporto di lavoro ha carattere continuativo, è regolato direttamente dai contratti di lavoro dei dipendenti pubblici. Essi saranno scelti prevalentemente all'interno della dotazione organica comunale e saranno incaricati anche dell'attività di coordinamento. (la vigilanza è altresì effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale).
 - b) Avventizi del servizio di irrigazione (bagnaroli), scelti ogni anno ed incaricati per la sola stagione irrigatoria, in numero adeguato alle necessità. Gli incaricati di tale servizio dovranno essere scelti tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla Pubblica Amministrazione e di conoscenza dei terreni irrigandi. Essi saranno scelti dalla Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste (denominata

Commissione Agricoltura) e saranno compensati con tariffa oraria da stabilire di volta in volta prima del periodo di irrigazione e pagati a consuntivo. Gli addetti al servizio di irrigazione nell'esercizio delle loro funzioni dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

c) Consiglieri comunali appositamente nominati con decreto del Sindaco.

8) Sarà obbligo degli addetti al servizio di irrigazione:

1 - aprire a tempo debito i bocchetti e provvedere alla distribuzione delle acque verso i terreni irrigandi, per turno, e lasciarle per il tempo strettamente necessario all'adacquamento, secondo i turni stabiliti dal Comune (con calendario annuale emesso entro il 15 giugno e definiti nella tabella allegata)

2 - redigere le relazioni di eventuali irregolarità da trasmettere alla PL;

3 - avvertire i competenti uffici comunali di eventuali incidenti in corso d'opera, malfunzionamenti riparazione da farsi sui canali, manufatti e prese dei medesimi;

4 - segnalare eventuali necessità, in occasioni di particolari condizioni metereologiche; in tal caso il Sindaco sentita la Commissione Agricoltura, emetterà apposita ordinanza.

d) – Agli addetti del servizio di irrigazione è vietato:

1 - di attendere all'interesse privato degli utenti dell'irrigazione, limitando le loro incombenze all'immissione dell'acqua nei canali adacquatori e dalle susseguenti distribuzioni alle singole proprietà.

2 - di abbandonare il posto senza giustificato motivo e senza darne notifica al Comune.

3 - di percepire da privati compensi in denaro o altro che loro venisse offerto per qualsiasi motivo.

9) Ogni anno, nella prima quindicina di febbraio, il personale addetto al servizio di irrigazione procederà ad una visita generale del territorio irriguo per riconoscere ed accertare lo stato di canali, fossi, bocchetti ed altri manufatti, la cui manutenzione spetti agli utenti, e ne farà una dettagliata relazione da presentarsi al Comune, dalla quale dovranno risultare distinti i lavori occorrenti da eseguirsi nei canali principali e quelli riguardanti i fossi irrigatori. Per quanto riguarda i canali principali, relativi bocchetti e manufatti, tale personale provvederà a redigere le dovute segnalazioni all'Ufficio Tecnico comunale, mentre per quelli riguardanti i fossi irrigatori inviterà gli utenti interessati a provvedere affinché l'irrigazione possa procedere con la maggiore celerità possibile, e nel modo più vantaggioso, nell'interesse generale degli utenti. Per l'esecuzione di tali lavori, gli utenti interessati saranno avvisati personalmente. Coloro i quali senza giustificato motivo non si atterranno alle disposizioni impartite dal personale incaricato, saranno sospesi dal turno irriguo fino a quando non avranno eseguito i lavori richiesti e altresì saranno sanzionati a norma del presente Regolamento.

10) I fossi irrigatori dovranno avere una larghezza sul fondo non inferiore a m 0,80 e le tubazioni sugli stessi installate dovranno avere un diametro minimo di m 0,60. Ogni anno gli utenti dovranno procedere, entro il mese di marzo, alla pulizia dei fossi irrigatori e diramatori esistenti sulla loro proprietà, e qualora non ottemperassero saranno passibili della penalità prevista nelle sanzioni del presente Regolamento. Trascorsi i termini di cui sopra il Sindaco potrà fare eseguire a spese degli inadempienti la pulizia dei predetti fossi. L'importo verrà maggiorato del 20% per spese generali e verrà addebitato sulla bolletta per il contributo di irrigazione. Non è consentito il passaggio dell'acqua nelle strade vicinali o altre, per cui ogni fondo gravato di servitù irrigua dovrà

provvedere all'apertura di apposito fosso per convogliare l'acqua ai fondi aventi diritto.

- 11) Gli utenti sono tenuti a spianare i prati con necessario declivio in modo tale da rendere agevole l'irrigazione. Per l'esecuzione di tali opere verrà fissato, in accordo con il proprietario, il tempo necessario, il quale non potrà in nessun caso essere superiore ai due anni. E' vietato in modo assoluto di concedere l'acqua per irrigazione ai contravventori di questa disposizione, finché essi non abbiano adempiuto alle prescrizioni loro impartite.
- 12) L'irrigazione tanto nei prati che nei campi sarà eseguita seguendo i turni e le norme emanate nel presente regolamento nel rispetto le disposizioni di cui allegata tabella di turnazione. L'utente che non utilizzerà l'acqua durante il periodo di sua turnazione irrigua, non avrà diritto al prelievo di acqua irrigua fino al turno successivo. Si riterrà decaduto dal diritto del turno corrente irriguo l'utente che nonostante l'avviso ricevuto non si troverà in loco per irrigare il proprio terreno all'ora fissata o sarà negligente nel custodire l'acqua.
- 13) E' proibito a qualsiasi utente aprire i bocchetti delle bealere senza il benestare del sorvegliante addetto al servizio o porvi lucchetti che ne impediscano la manovrabilità.
- 14) E' proibito appropriarsi o deviare le acque scorrenti tanto nel canale principale che in quelli secondari. E' parimenti proibito usurpare o prendere, anche in caso d'urgenza, le acque dei bocchetti esistenti, di infrangere lucchetti posti dal servizio irriguo o recare guasti o danni di qualsiasi specie. Tale proibizione si estende pure all'alveo e alle sponde dei canali, qualunque ne possa essere la necessità o il pretesto, sarà passibile di sanzione anche chi sarà sorpreso ad effettuare scarichi di materiali nei canali.
- 15) Chiunque usurpi ed usi l'acqua già destinata al terreno di altro utente, ne ritardi, ne interrompa il corso o la destinazione o si opponga ai dettami impartiti dal personale di servizio che adempie al proprio ufficio, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria competente a norma del Codice Penale.
- 16) Il proprietario di un appezzamento che abbia diritto o possibilità di utilizzo di acqua irrigua da due o più parti dovrà dichiarare da quale parte intende derivare l'acqua onde evitare che possano effettuarsi più irrigazioni sulla medesima superficie da turni diversi. In mancanza di tale dichiarazione la Commissione Agricoltura provvederà a stabilire d'ufficio il punto di derivazione, oppure potrà descrivere la formazione dei ciglioni o altre opere che riterrà necessarie ad impedire ogni possibile abuso nell'irrigazione a danno di terzi.
- 17) Per far giungere l'acqua alla superficie da irrigare si dovranno utilizzare delle paratoie semicircolari (baignoire) al fine di rendere più celere il servizio di riparto delle acque, è quindi proibito l'uso di dighe o sbarramenti in terra. E' ammesso l'utilizzo di sbarramenti mobili con l'obbligo di rimozione al termine del proprio turno di irrigazione.
- 18) E' vietato fare abbassamenti del terreno, arature per coltivazioni a distanza inferiore a metri 1,50 dalla sponda dei canali maestri e di metri 1,00 da quella dei fossi divisorii che servono alla contemporanea irrigazione su ambo i lati, per evitare di indebolire le sponde e causare dispersione di acque. I contravventori di questa prescrizione, oltre alla sanzione dovranno risarcire i danni causati e dovranno ripristinare a loro spese le sponde e i terreni riportandoli nelle condizioni precedenti alla manomissione. È vietato deviare l'acqua da un canale all'altro salvo nei casi in cui ne sia stata accertata la necessità dalla Commissione Agricoltura e secondo le norme da questa stabilite. È vietato deviare il corso dell'acqua da un canale in turnazione, verso uno che non lo è.

- 19) Gli utenti sono obbligati a presentare all'Ufficio comunale, copia degli atti di trasferimento della loro proprietà ed un certificato catastale, per le occorrenti volture, entro sei mesi dal passaggio di proprietà. In caso di inadempienza saranno tenuti al pagamento della sanzione stabilita nel presente Regolamento che sarà addebitata dal Comune nel canone di irrigazione, restando pertanto solidamente tenuti al pagamento dei diritti irrigui il venditore e l'acquirente.
- 20) I proventi sanzionatori verranno utilizzati per la realizzazione delle opere di miglioramento del servizio di irrigazione.
- 21) Il Comune stabilisce, per il servizio irriguo, di applicare un diritto di acquaggio il cui importo verrà determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto a norma del Regolamento Generale dell'entrate comunali, Art. 2 Comma 3 e Art. 3, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2001. il suddetto canone verrà applicato su tutti i terreni irrigabili naturalmente, nella misura del 100%; per i terreni, la cui irrigazione è ammessa con l'utilizzo di pompe, il canone sarà ridotto al 50%. Un uso difforme del terreno dalla classificazione catastale non è consentito dalla Legge. È fatto obbligo al proprietario di presentare al Catasto ed in copia al Comune la denuncia di variazione di coltura entro sei mesi dall'avvenuta mutazione.

TURNAZIONE PER IRRIGAZIONE MEDIANTE BEALERA ABBAZIALE E SUE TURNAZIONI

Dalle ore 17,00 del mercoledì alle ore 6,00 del lunedì

1° TURNO	2° TURNO	3° TURNO
BOCCHETTO DEL “BUCHETTO” dal punto di presa fino alla provinciale di Foglizzo compresa la zona “PIANASSA”	BOCCHETTO DEL “BUCHETTO” dalla provinciale di Foglizzo fino a strada dell’Airale	BOCCHETTO DEL “BUCHETTO” Da zona San Rocco fino al termine
BOCCHETTO “LIMOSNA”	BOCCHETTO “LIMOSNA”	BOCCHETTO “LONGORIA” dalla S.P. 40 di Foglizzo (Via Ivrea) fino al termine
BOCCHETTO “CAVALLERO”	BOCCHETTO “CAVALLERO”	Fosso della Reina
BOCCHETTO “LONGORIA” dal punto di presa fino alla Strada San Martino	BOCCHETTO “FOSSASSO”	
BOCCHETTO “CONZEGLIO” Zona Frescoglio	BOCCHETTO “LONGORIA” dalla Strada San Martino fino alla S.P. 40 di Foglizzo (Via Ivrea)	

**N.B.: LA TABELLA SOPRA RIPORTATA È INDICATIVA, IN QUANTO LA STESSA VARIA
OGNI ANNO IN BASE AL CALENDARIO CIVILE**

Art. 28 – Impaludamento dei terreni

❖ 1 – È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni, qualunque ne sia l’uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, prevedendo i necessari canali di scolo.

❖ 2 - In generale, indipendentemente dall’utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l’efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di terreno deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

❖ 3 -Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Art. 29- Salvaguardia di strade e viabilità

- ❖ 1 – E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione di fossi laterali e loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmataura anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo l'aver ottenuto il permesso dall'Autorità competente.
- ❖ 2 – Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso al fondo privato derivante dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o conduttore del fondo realizzare il ponte d'accesso al fondo con conseguente intubazione del tratto di fosso. Il tubo dovrà essere autoportante e di diametro adeguato alla portata del fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.
- ❖ 3 – I proprietari che hanno strade di accesso derivanti da strade comunali o comunque sul suolo viabile comunale sono tenuti a :
 - a) non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo.
 - b) evitare che il materiale ghiaioso o il terriccio delle strade private possa invadere il sedime comunale stradale.
- ❖ 4 – Per le strade vicinali ed interponderali le autorizzazioni per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate dall'Ufficio comunale competente e saranno sempre revocabili da parte del Comune. Chiunque, con il passaggio di mezzi particolarmente pesanti, rechi danno alla sede stradale, ai ponti o altre strutture inerenti il piano viabile delle strade comunali o vicinali, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati. E' altresì vietato condurre a strascico sulle strade sopracitate, legname o altra sorta di materiale che possa danneggiare il buon stato del piano viabile,

Art. 30 – Obblighi dei frontisti delle strade

- ❖ 1 - È proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta, sulle strade soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
- ❖ 2 – I proprietari o conduttori di fondi confinanti con strade soggette a pubblico transito sono tenuti a rimuovere da dette strade, per tutto il tratto corrente la loro proprietà o fondo goduto, le pietre o materiali rinvenuti, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi dei canali di scolo e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette ai lati delle strade stesse.
- ❖ 3 – I proprietari o conduttori di fondi limitrofi le strade sono obbligati a tenere regolari le siepi vive in modo da evitare restringimenti stradali o danneggiare le strade, sono altresì obbligati a tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare nei pressi di curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto da C.D.S.
- ❖ 4 – Eventuali alberi siti a distanza non regolare dal confine stradale o esistenti comunque in aree ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla viabilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

❖ 5 – Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 31 - Aratura terreni adiacenti alle strade

❖ 1 – I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade ma, devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

❖ 2 – In particolare le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arretrarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista un fosso, in modo tale da creare un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose o dannose per la strada.

❖ 3 - Ove esistesse un fosso ed in fasi successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario o conduttore il ripristino.

Art. 32 – Conservazione delle strade pubbliche

❖ 1- La materia è compiutamente disciplinata dal C.D.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1982 n° 285 e dal Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che sanzionatoria.

Art. 33 - Fuoristrada

❖ 1 – Al di fuori dei percorsi turistico/sportivi all'uopo predisposti ed appositamente segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonché parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non recintati o segnalati.

❖ 2 – Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati:

1. nei lavori agro – silvo pastorali;
2. nelle opere idraulico – forestali;
3. nelle operazioni di pronto soccorso;
4. nella vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

❖ 3 – Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.38 della L.R. 02 novembre 1982 n. 32 modificata dalla L.R. del 23/04/2007 n° 9

Art. 34 – Prevenzione e spegnimento degli incendi

❖ 1 – Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall'art. 59 R.D. 18/06/31, n° 773 e dalla L.R. 09/06/94, n° 16. In ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alle altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone idonee fino al totale spegnimento.

❖ 2 – In caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l'opera delle persone valide presenti. Nel caso prospettato trova specifica applicazione la Legge 353/2000.

Art. 35 – Scarico detriti

- ❖ 1- È vietato scaricare immondizie di qualsiasi tipo e materiali inerti nei campi, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali e campestri, sulle sponde dei canali e dei fossi irrigui.
- ❖ 2- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni Amministrative e accessorie previste dal D.Lgs 152/2006.

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

Art. 36 - Case rurali e pertinenze

- ❖ 1 – Le costruzioni rurali adibite ad abitazione, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggetti a tutte le norme tecniche di attuazione previste dal Testo Unico dell’Edilizia n° 269 del 30/09/2003 nonché dal Regolamento edilizio comunale ed alle disposizioni previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie n° 1265/34.
- ❖ 2 – Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono essere separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.
- ❖ 3 – I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.
- ❖ 4 – Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, debbono osservarsi le disposizioni previste dal Testo Unico Leggi di P.S. n°773/1931, e del relativo regolamento di attuazione oltre all’osservanza delle norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l’impiego di oli minerali.
- ❖ 5 – I cortili, le aie gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo delle acque in modo sufficiente da evitare impaludamenti in prossimità della case.
- ❖ 6 – Le acque meteoriche derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in un fosso e non scaricate direttamente sulle carreggiate stradali.
- ❖ 7 – Per le violazioni dei commi precedenti troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa specifica.

Art. 37 - Concimai e letamai

- ❖ 1 – Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a mt. 50 dalle abitazioni di terzi e a mt. 20 da abitazioni, pozzi ed acquedotti e dovranno essere costruite secondo le norme tecniche di attuazione previste dal Testo Unico dell’Edilizia n° 269/2003 nonché dal Regolamento Edilizio Comunale e nell’osservanza delle disposizioni previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie n° 1265/1934

❖ 2 – L'asportazione del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita in aree abitate dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni.

Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

❖ 1 – Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

❖ 2 – Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'Autorità Sanitaria Locale, dovrà inoltre sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni eventuali e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'Autorità competente

Art. 39 – Spandimento liquame

❖ 1 – Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da L.R. di riferimento o autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/99 e L.R. 37/96.

❖ 2 – Lo spandimento di liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato (minimo mt. 50 dalle abitazioni);
- d) nelle aree di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a mt. 200;
- e) nelle aree dove le falde idriche interessano lo strato superficiale e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di mt. 1,50 dal piano di campagna;
- f) nelle aree a distanza inferiore a mt. 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc. /sec.;
- g) nelle superfici golenali nelle aree calanchive e nelle aree costituenti cassa di espansione fluviale;
- h) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15% ;
- i) nelle riserve e nei parchi naturali;
- j) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

❖ 3 – I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito da interrimento, compatibilmente con le circostanze (nelle vicinanze del centro abitato e di case sparse). Per quanto riguarda lo spandimento di pollina nelle vicinanze dell'abitato o di case sparse l'interrimento dovrà essere effettuato appena terminate le operazioni dello spandimento stesso. Tale spandimento potrà essere effettuato in ore serali. Nelle aree agricole l'interrimento dovrà essere effettuato nelle prime ore del mattino. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del Regolamento Provinciale cui si fa rinvio.

Art. 40 – Insilati e silos

❖ 1 – I cumuli temporanei e le nuove o installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati non potranno essere realizzati a distanze inferiori a mt. 25 dalle abitazioni di terzi. L'istallazione di silos permanenti, adibiti allo stoccaggio di mangimi o sfarinati

per l'esclusiva alimentazione animale, dovranno rispettare le norme tecniche di attuazione del Regolamento igienico edilizio.

❖ 2 – Per i cumuli stagionali che non rispettano quanto sopra stabilito saranno applicate le sanzioni di cui al presente regolamento, per gli impianti permanenti troveranno applicazione le norme di cui al testo unico dell'edilizia n° 269/03.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

❖ 1 – Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti speciali, saranno accertate ed inflitte a norma della Legge 689/81 e s.m.i.

❖ 2 – Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – art.7 D.Lgs 267/2000 modificato ed integrato dal Comma 7bis dell'art.16 Lg. N°3/2003.

❖ 3 – Alla contestazione e notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Legge.

❖ 4 – Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista da tale normativa con la relativa procedura in essa stabilita.

❖ 5 – Ferma restando l'irrogazione della sanzione Amministrativa pecuniaria, se il responsabile delle violazioni al presente Regolamento abbia prodotto danni a beni comuni o proprietà Comunali o Demaniali, è tenuto al rimborso delle spese occorrenti per il ripristino.

❖ 6 – L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. Per quanto riguarda la responsabilità sostitutiva e solidale, troveranno applicazione gli articoli dal 2043 al 2059 Codice Civile e gli articoli 2 e 6 della Legge 289/81.

❖ 7 – Ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60gg dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La somma da pagarsi a titolo di oblazione, sarà gravata dalla giunta di eventuali spese.

❖ 8 – I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 42 - Ricorsi

❖ 1 – Entro 30 gg dalla contestazione o notificazione del P.V., il responsabile della violazione può far pervenire al Comune o al Giudice di Pace competente per territorio scritti difensivi e documenti oltre che, eventualmente chiedere di essere sentito personalmente.

❖ 2 – Il ricorso sospende i termini di pagamento, e l'eventuale oblazione in misura ridotta renderà nullo il ricorso.

Art. 43 Ordinanza ingiunzione

- ❖ 1 – L’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento, qualora il ricorso sia presentato al Sindaco, sarà emanata dallo stesso e, nel caso siano presenti le eventuali sanzioni accessorie, saranno inserite nella stessa Ordinanza.
- ❖ 2 – Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alle eventuali sanzioni accessorie di cui all’Ordinanza - Ingiunzione si procederà d’Ufficio a spese degli interessati.
- ❖ 3 – Contro l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento emessa dal Sindaco è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio.
- ❖ 4 – Contro la sentenza del Giudice di Pace è ammesso ricorso nei modi e termini di Legge.

Art. 44 Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio

- ❖ 1 – Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell’Ordinanza – Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute secondo il disposto dell’art.27 Legge 689/81, previa verifica della regolarità formale.
- ❖ 2 – La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalla normativa sulla riscossione dei ruoli
- ❖ 3 – Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni, entro i termini di Legge, esclusivamente per:
 - * Omessa o irregolare notificazione dell’Ordinanza – Ingiunzione da cui consegue l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo.
 - * Errore materiale nell’iscrizione o per duplicazione del ruolo.
 - * Inesistenza totale o parziale dell’obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell’Ordinanza – Ingiunzione.
- ❖ 4 – Nel verificarsi dei casi di cui ai punti precedenti, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, l’Ente, previa sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l’Esattore a non procedere alla riscossione delle somme sgravate. Qualora il provvedimento di sgravio avvenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere l’autorizzazione al rimborso.

Art. 45 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera consiliare con cui viene approvato. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogato il precedente Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibere di C.C. n° 250 del 18/12/1981, esecutivo dal 06/05/1982. Fino all’entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento precedente. Per tutto quanto non previsto da Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Abrogazioni

Ordinanza 14/07 del 26.04.2005;
Ordinanza 1/07 del 08.01.2007;
Ordinanza 8/07 del 29.01.2007;
Regolamento Acque Irrigue – Deliberazione Consiglio Comunale n° 2 del 09.02.2005.

Normative di riferimento

Deliberazione della Giunta Regionale 12 Aprile 2019, n° 23-8748
Ordinanza Sindacale n° 34/2004 del 07.09.2004

Tabella sanzioni

Art.24 c.1-2-3	Limitazione alle colture	€ 75,00 a € 450,00
Art. 24 c.3	***** *	Sanzione previste da D.P.R. n 61/98
Art.25 c.1-2	Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe	€ 50,00 a € 300,00
Art. 26 c.1-2-3	Trattamenti antiparassitari ed uso fitofarmaci	Ordinanza Sindacale n° 14/05 del 26/04/2005
Art. 27 punto 1 Lettera b	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Mancato rispetto disposizioni pulizia rete irrigua</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 1 Lettera c	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Mancato rispetto disposizioni pulizia fossi irrigatori e diramatori</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 7 Lettera g	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Spianamento prati</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 7 Lettera h	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Mancato rispetto</i>	€ 50,00 a € 300,00

	<i>turnazione</i>	
Art. 27 punto 7 Lettera i	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Apertura bocchetti</i>	<i>giorno</i> € 50,00 a € 300,00 <i>notte</i> € 75,00 a € 450,00
Art. 27 punto 7 Lettera j	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Appropriazione acque irrigue e danneggiamenti</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 7 Lettera l	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Utilizzazione acque irrigue da più parti</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 7 Lettera m	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Sbarramenti in terra</i>	€ 25,00 a € 150,00
Art. 27 punto 7 Lettera n	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Manomissione sponde dei fossi</i>	€ 50,00 a € 300,00
Art. 27 punto 7 Lettera o	Manutenzione rete di scolo e irrigazione <i>Mancata presentazione variazioni</i>	€ 25,00 a € 150,00
Art.28 c.1	Impaludamento dei terreni	€ 50,00 € 300,00
Art. 29 c.1-2-3	Salvaguardia strade viabilità	€ 75,00 a € 450,00
Art. 29 c.4	***** *	Rif L.G 56/77
Art. 30 c.1-2-3-4-5	Obblighi dei frontisti di strade	€ 50,00 a € 300,00
Art.31 c.1-2-3	Aratura terreni adiacenti alle strade	€ 75,00 a € 450,00
Art. 32	Conservazione strade pubbliche	C.D.S.
Art. 33	Fuoristrada	L.R. 32/82 e L.R. 9/07

Art.34	Prevenzione spegnimento incendi	R.D. 773/931 art. 59 e L.R. n°16/94 e s.m.i.
Art. 35 c.1	Scarico detriti	D.L.gs n°152/2006
Art. 36 c. 1-2-3-5-6	Case rurali e pertinenze	Testo Unico Edilizia n° 269/2003 – T.U.L.S n° 1265 /1934
Art 36 c.4	*****	T.U.L.P.S. n°773/1931
Art. 37 c.1-2	Concimaie e letamai	€ 50,00 a € 300,00
Art.38	Trasporto letame liquame ed altri detriti	C.D.S. art. 164 c.1-8 T.U.L.S. n°1265/1934
Art. 39 c.1-2-3	Spandimento liquami	€ 75,00 a € 450,00
Art.40 c.1	Insilati	€ 50,00 a € 300,00
Art.40 c.2	***** *	T.U.E n°269/2003